

Convenzione concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione

Conclusa a Strasburgo il 27 novembre 1963

Approvata dall'Assemblea federale il 29 novembre 1976²

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 9 novembre 1977

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1980

(Stato 11 luglio 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi Membri, in particolare per favorire il loro progresso economico e sociale mediante accordi e mediante un'azione comune nei campi economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo;

Considerando che l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione sarebbe atta ad aiutare l'industria e gli inventori, incoraggerebbe il progetto tecnico e faciliterebbe l'istituzione di un brevetto internazionale;

Visto l'articolo 15 della Convenzione per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883³, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900⁴, a Washington il 2 giugno 1911⁵, all'Aia il 6 novembre 1925⁶, a Londra il 2 giugno 1934⁷ e a Lisbona il 31 ottobre 1958⁸,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Negli Stati Contraenti vengono concessi brevetti per le invenzioni nuove, atte ad avere un'applicazione industriale ed implicanti un'attività inventiva. Un'invenzione che non soddisfa queste condizioni non può formare oggetto di un brevetto valido. Un brevetto annullato per il fatto che l'invenzione non soddisfa queste condizioni è considerato nullo sin dall'origine.

RU **1980** 1011; FF **1976** II 1

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 29 nov. 1976 (RU **1977** 1709).

³ [RU 7 517, **16** 365]

⁴ [RU **19** 213]

⁵ [CS **11** 929]

⁶ RS **0.232.01**

⁷ RS **0.232.02**

⁸ RS **0.232.03**

Art. 2

Gli Stati Contraenti non sono tenuti a prevedere la concessione di brevetti per:

- (a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di un'invenzione non può venir considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo motivo d'essere vietata da una disposizione legale o amministrativa;
- (b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici né ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Art. 3

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l'agricoltura.

Art. 4

1. Un'invenzione è considerata nuova se essa non è compresa nello stato della tecnica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, mediante una descrizione scritta oppure orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo, prima della data del deposito della domanda di brevetto o di una domanda straniera la cui priorità è validamente rivendicata.

3. Ogni Stato Contraente può considerare compreso nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto depositate o dei brevetti concessi in detto Stato e ufficialmente pubblicati alla data, o dopo la data, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura in cui questo contenuto gode di una data di priorità anteriore.

4. Un brevetto non può essere rifiutato o invalidato per il solo motivo che l'invenzione è stata resa pubblica nei sei mesi che precedono il deposito della domanda, qualora la divulgazione risulti direttamente o indirettamente:

- (a) da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa;
- (b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928⁹ e modificata il 10 maggio 1948.

⁹ RS 0.945.11

Art. 5

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Tuttavia, per determinare se un'invenzione implichi o no un'attività inventiva, la legislazione di ogni Stato Contraente può, sia in maniera generale, sia per determinate categorie di brevetti o di domande di brevetto, quali i brevetti addizionali, prevedere che tutti i brevetti o tutte le domande di brevetto di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, o parte di essi, sono esclusi dallo stato della tecnica.

Art. 6

Ogni Stato Contraente che non si prevale della facoltà di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 è tuttavia tenuto a prevedere che un'invenzione non può essere validamente protetta nella misura in cui essa forma oggetto, in detto Stato, di un brevetto che, pur non essendo compreso nello stato della tecnica, gode, per gli elementi comuni, di una data di priorità anteriore.

Art. 7

Ogni gruppo di Stati Contraenti che abbia istituito un sistema con deposito comune di domande di brevetto può essere considerato come un solo Stato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 3, e dell'articolo 6.

Art. 8

1. La domanda di brevetto deve comprendere una descrizione dell'invenzione con gli eventuali disegni cui si riferisce, come anche una o più rivendicazioni che definiscono la protezione richiesta.
2. La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché una persona del mestiere possa attuarla.
3. I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

Art. 9

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerà in vigore, rispetto ad ogni Stato firmatario che l'avrà ratificata o accettata successivamente, tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

Art. 10

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Membro dell'Unione internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale, che non sia Membro del Consiglio d'Europa, ad aderire alla Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che prenderà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 11

1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione è applicabile.

2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o successivamente in qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione per il quale essa assume la responsabilità delle relazioni internazionali o è abituata a negoziare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio in essa designato, alle condizioni previste nell'articolo 13 della presente Convenzione.

Art. 12

1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ciascuna delle Parti Contraenti può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, riservarsi, per il periodo transitorio definito in appresso, la facoltà:

- (a) di non prevedere la concessione di brevetti per i prodotti alimentari e farmaceutici in quanto tali, come anche per i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 2, lettera (b);
- (b) di concedere validamente brevetti per invenzioni divulgate nei sei mesi che precedono il deposito della domanda, sia, all'infuori del caso previsto nell'articolo 4 paragrafo 4 (b), dall'inventore stesso, sia, all'infuori del caso previsto nell'articolo 4 paragrafo 4 (a), da un terzo che ha ricevuto informazioni provenienti dall'inventore.

2. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è di dieci anni nel caso previsto nel comma (a) e di cinque anni nel caso previsto nel comma (b). Esso comincia a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione riguardo alla Parte Contraente considerata.

3. Ogni Parte Contraente che ha fatto una riserva in virtù del presente articolo deve ritirarla non appena le circostanze lo permettano. Il ritiro della riserva sarà fatto mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; questa notificazione prende effetto un mese dopo la data del suo ricevimento.

Art. 13

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente.
2. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia prenderà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto la notificazione.

Art. 14

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione, come anche al Direttore dell'Ufficio internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale:

- (a) le firme;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione;
- (d) ogni dichiarazione e notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11 ;
- (e) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12;
- (f) il ritiro di ogni riserva fatto in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 12;
- (g) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 con la data in cui la denuncia prenderà effetto.

In fede di che, i sottoscritti designati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 1963, in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti come anche al Direttore dell'Ufficio internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 2 giugno 2006¹⁰

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Belgio	23 settembre	1999	24 dicembre	1999
Danimarca	29 settembre	1989	30 dicembre	1989
Francia*	27 febbraio	1980	1° agosto	1980
Germania	30 aprile	1980	1° agosto	1980
Irlanda	25 gennaio	1968	1° agosto	1980
Italia	17 febbraio	1981	18 maggio	1981
Liechtenstein	6 novembre	1979	1° agosto	1980
Lussemburgo	14 settembre	1977	1° agosto	1980
Macedonia	24 febbraio	1998	25 maggio	1998
Paesi Bassi*	2 settembre	1987	3 dicembre	1987
Regno Unito	16 novembre	1977	1° agosto	1980
Svezia	3 marzo	1978	1° agosto	1980
Svizzera	9 novembre	1977	1° agosto	1980

* Dichiarazioni, vedi qui appresso.

Dichiarazioni

Francia

Richiamando l'articolo II della convenzione, questo Governo dichiara ch'essa è applicabile a tutto il territorio della Repubblica francese, compresi i dipartimenti e i territori d'oltre mare.

Paesi Bassi

La Convenzione è approvata dal Regno dei Paesi Bassi (il Regno nel suo insieme).

¹⁰ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html>).

